



AFDHA

Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede sociale: presso locali Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara, via A. Moro

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it - Pec: afdha@pec.it

Codice Fiscale 02206450732

Castellaneta



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL GIORNO 30.10.2020**

Il giorno **venerdì 30 ottobre 2020**, alle **ore 17:30** presso il salone della Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara, Via Aldo Moro, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'A.F.D.H.A., convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione delle modifiche dello Statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente, sig.ra Francesca Vignola, svolge funzione di Segretario la sig.ra Giuseppa Pedè.

Il Presidente rileva che sono presenti n. 28 soci (di cui 4 rappresentati con deleghe regolarmente acquisite) su 36 iscritti. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita ed è atta a deliberare.

Passando alla trattazione del punto all'o.d.g., la Presidente ricorda ai soci che l'obbligo di adeguare lo Statuto ci viene dal Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) in vista dell'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). La nostra Associazione è iscritta al Registro delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Puglia, ma in base alle modifiche normative introdotte dal CTS, non risponde più alla forma giuridica delle ODV che operano "prevalentemente in favore di terzi" (art. 32, comma 1). Considerata la peculiarità della maggior parte dei nostri associati, famiglie di persone con disabilità, le disposizioni del CTS individuano nell'APS (Associazione di Promozione Sociale) la forma giuridica di volontariato che opera "in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi" (art. 35, comma 1). Il CTS ci impone di fatto, quindi, adeguando lo Statuto alla normativa, il passaggio dal Registro delle ODV a quello delle APS. Il Presidente dà lettura ai presenti delle modifiche statutarie soffermandosi in modo particolare sulle attività di interesse generale (di cui all'art. 5 comma 1 del Dlgs n. 117/2017) individuate per la nostra Associazione. Si chiede quindi all'Assemblea dei soci di esprimersi e si propone contestualmente di apportare una modifica alla denominazione dell'Associazione in "AFDHA - Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità - APS".

Apertasi la discussione, diversi associati intervengono dichiarandosi pienamente d'accordo con quanto proposto dal Presidente. Al termine l'Assemblea delibera all'unanimità per l'approvazione del nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella del registro ai sensi dell'art.82, c. 3 del CTS, la contestuale richiesta di cancellazione dal ROV e l'iscrizione al Registro delle APS.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente verbale, letto e approvato dai presenti.

Non essendoci altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:30.

IL SEGRETARIO

Giuseppa Pedè

IL PRESIDENTE

Francesca Vignola



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E – CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 – cell. 3285823676 - Email: afdha.castellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

STATUTO Ente di Terzo settore

AFDHA - Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità - APS

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3

Premessa: L'Associazione costituita in data 20/02/1998 con ininterrotta attività opera in Castellaneta, è stata regolarmente costituita con atto registrato il 25/02/1998, serie E al n.090 e successivamente con Statuto registrato in data 22/12/2008, presso l'AdE di Taranto al n. 6155, serie 3, attua una modifica statutaria per meglio recepire la normativa sul volontariato, entrata in vigore successivamente alla costituzione.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2020 decide la modifica dello Statuto dell'Associazione denominata "AFDHA - Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità - APS" in forza del quale l'Associazione assume la nuova denominazione ETS - APS, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017 ed opera in continuità con l'Associazione "A.F.D.H.A. Associazione Famiglie per i diritti dei portatori di Handicap" iscritta al Registro generale delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Puglia al n. 1065. Vista la peculiarità della maggior parte dei propri associati, famiglie di persone con disabilità, e le disposizioni del CTS che individua nell'APS la forma giuridica di volontariato che opera "in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi" (art. 35,c.1 del CTS), decide per il passaggio dal Registro delle ODV a quello delle APS. L'Associazione trasformerà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando in vigore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Castellaneta alla via S. Martino-Le Ginestre sc. E, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata "AFDHA - Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità - APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Castellaneta(TA)
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Finalità e attività

1. L'AFDHA - Associazione Famiglie per i diritti delle persone con disabilità - APS è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E – CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 – cell. 3285823676 - Email: afdha@castellanetafilibero.it
Codice Fiscale 02206450732

2. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
3. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:

- l'individuazione, l'implementazione e la promozione di azioni per sostenere i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per agire l'inclusione sociale, per migliorare la salute e raggiungere il benessere della persona e della collettività.

E in particolare:

- Favorire i rapporti sociali delle persone con disabilità con il resto della comunità e promuovere nuove forme di solidarietà.
- Operare per la valorizzazione delle migliori esperienze di integrazione (le buone pratiche) anche producendo in proprio indagini, ricerche e studi di caso.
- Organizzare attività di formazione rivolta a persone con disabilità/famiglie/operatori, secondo logiche di rete, intervenendo soprattutto laddove si manifestino bisogni formativi



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E – CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 – cell. 3285823676 - Email: afdhucastellanea@slibero.it
Codice Fiscale 02206450732

non presidiati da altri soggetti e mettendo in valore la possibilità di una formazione congiunta di operatori e famiglie.

- Creare contatti con le Istituzioni per sollecitare adeguate risposte ad una serie di bisogni, come l'inserimento scolastico e lavorativo, la cura e l'assistenza, il trasporto ed il tempo libero, la vita indipendente e il "Durante e Dopo di Noi".
 - Promuovere attraverso le forme più svariate la creazione di una sensibilità sociale, nuova e costruttiva nei confronti delle persone con disabilità.
 - Aprire punti d'incontro attrezzati che favoriscano la vita di relazione e lo sviluppo delle diverse abilità di ciascuna persona secondo i propri bisogni.
 - Favorire la progettualità, la creazione e la gestione di azioni finalizzate allo sviluppo di competenze personali e sociali, alla vita indipendente e al "Durante e Dopo di Noi" di persone con disabilità.
 - Promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative.
5. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Gli associati si distinguono in:
- **soci fondatori**
 - **soci ordinari**
 - **soci volontari**
 - **soci onorari.**

Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari familiari di persone con disabilità, persone con disabilità e tutti i cittadini che intendono adoperarsi per la soluzione delle problematiche delle persone con disabilità.

Sono soci volontari come definiti dall'art. 8 di questo Statuto.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

Sono soci onorari coloro che hanno dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dell'Associazione e vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
5. Gli associati consentono il trattamento dei dati per i fini statutarie ai sensi dell'art. 9 del GDPR e del Provvedimento GPDP 146/2019.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 12 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. L'associato può intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa o vota.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

5. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
- a) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) Eleggere il presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale organo di controllo;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
 - b) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.B - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@fibero.it
Codice Fiscale 02206450732

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) Eleggere, al proprio interno, il Vice Presidente;
 - b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) Amministrare le risorse economiche dell'associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) Indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
 - h) Deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) Proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc. II - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'associazione.

Art. 20 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.
Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Libri sociali



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdha@castellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali



Associazione Famiglie per i Diritti delle persone con disabilità

Sede legale: Via S. Martino-Le Ginestre sc.E - CASTELLANETA (TA) - Tel. 099/8441320 - cell. 3285823676 - Email: afdhacastellaneta@libero.it
Codice Fiscale 02206450732

obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 25 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 26 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 27 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.



